

CITTÀ DI ZAGAROLO

PROVINCIA DI ROMA



**Regolamento
per l'istituzione
dell'Ispettore
Ambientale nel
territorio comunale di
ZAGAROLO**

Premessa

L'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale è voluta anche nel nostro Comune in una sempre più rapida diffusione di tale struttura.

Il Comune di Zagarolo istituisce e coordina il "servizio di ispettori ambientali" al fine di un corretto funzionamento delle attività di difesa dell'Ambiente.

Gli Ispettori Ambientali Comunali si identificano in soggetti qualificabili giuridicamente come pubblici ufficiali per svolgere le seguenti attività:

- informazione ed educazione ai cittadini sulle corrette modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti.
- prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente ed al decoro del territorio comunale con conseguente compromissione del diritto alla salute delle persone.

Le energie profuse in questo campo sono finalizzate pertanto all'accertare i conferimenti errati e le esposizioni dei contenitori al di fuori del calendario di raccolta domiciliare, attuando azioni di prevenzione e repressione.

Tale compito sarà svolto in collaborazione con la Polizia Locale e tenderà all'identificazione del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalle Ordinanze Sindacali di istituzione del servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta.

Oltre al decoro della città, della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, cui ci si riferisce principalmente quando si attivano iniziative di controllo, non va sottovalutato l'aspetto di ripercussione economica della questione.

Il gestore del servizio di r.s.u. è costretto quotidianamente ad impiegare un cospicuo numero di mezzi e personale nelle attività di raccolta dei materiali lasciati fuori dai cassonetti o abbandonati in altre aree; quotidianamente si deve provvedere alla raccolta di sacchetti di rifiuti abbandonati impropriamente in vari punti del centro storico, e spesso le forze dedicate allo spazzamento sono distolte dal loro compito per procedere alla raccolta di tali materiali o alla ripulitura delle aree interessate dagli abbandoni.

Si capisce come tutto ciò abbia una seria ripercussione sulla qualità ed economicità dei servizi, sul tempo impiegato e quindi anche sulle tariffe, considerando altresì il mancato conferimento differenziato di materiali che andranno ad alimentare le discariche piuttosto che essere riciclati, anche questo con una perdita economica.

Per quanto rilevato si rimette la proposta di regolamento per l'istituzione degli ispettori ambientali.

Regolamento comunale

Fonte normativa :

DLgs 152/2006

DLgs 267/2000

Legge 689/1981

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Zagarolo istituisce e coordina il "Servizio di Ispettori Ambientali" al fine di un corretto funzionamento delle attività di difesa dell'Ambiente. Con specifico risultato di rendere efficiente ed efficace il servizio di deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, per concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio e per una garanzia del diritto alla salute delle persone.

Articolo 2

Svolgimento del servizio

Il servizio di Ispettorato Ambientale viene organizzato dal comune o direttamente o avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante associazioni di volontariato in tal senso verrà istituito un eventuale entità di volontariato.

Il servizio di Vigilanza Volontario Comunale in materia ambientale e in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con l'ente.

L'istituzione di Ispettori Ambientali presso la Società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti non determina la costituzione di un rapporto di lavoro con il comune di Zagarolo.

Articolo 3

Figure costituenti il servizio

Fermo restando la competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria in materia ambientale, la vigilanza di cui all'articolo 1 del presente regolamento è affidata altresì agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti come di seguito evidenziati.

Con decreto motivato, il Sindaco può abilitare altro personale all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali .

I soggetti in questione dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 4

Definizione di ispettore ambientale

L'Ispettore Ambientale comunale si identifica in un soggetto qualificato come pubblico ufficiale per svolgere le seguenti attività:

- informazione ed educazione ai cittadini sulle corrette modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente ed al decoro del territorio comunale con conseguente compromissione del diritto alla salute delle persone;
- vigilanza, controllo ed accertamento con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per la violazione della normativa vigente in materia ambientale;
- è inoltre prevista la possibilità di utilizzo di strumentazione tecnologica (audio- visiva) finalizzata alla prevenzione e al rilevamento dei reati ambientali.

L'accertamento delle violazioni dovrà essere limitato al controllo di:

1. abbandono sul territorio di rifiuti non ingombranti (gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (lasciare un mobile o un elettrodomestico sul suolo in modo incontrollato);
2. conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
3. deposito incontrollato dei rifiuti senza il rispetto delle prescrizioni delle ordinanze istitutive della raccolta differenziata porta a porta;
4. conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
5. Mancata rimozione delle deiezioni degli animali.

Il servizio di vigilanza degli ispettori ambientali è esercitato ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 che consente accertamenti amministrativi finalizzati alla prevenzione e repressione dell'illecito amministrativo.

Il personale ispettore ambientale è tenuto a redigere rapporto ispettivi ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e relativi verbali di accertata violazione secondo modelli predisposti dall'ufficio polizia locale.

I rapporti in questione con i relativi verbali di accertamento di violazione vanno consegnati senza ritardo al Comandante della Polizia Locale.

E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dai programmi di lavoro ed in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Nella loro attività gli ispettori ambientali devono osservare il segreto di ufficio e rispettare le disposizioni di cui al DLgs 196/2003 "codice in materia e protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali vengano a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti per illecito amministrativo.

Articolo 5

Nomina ad ispettore ambientale

Il sindaco nomina gli ispettori ambientali comunali con proprio decreto motivato tra i candidati reputati idonei per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, regolamenti ed ordinanze in materia ambientale.

I soggetti interessati alla nomina di ispettore ambientale dovranno partecipare ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore con il superamento dell'esame finale innanzi ad un apposita commissione .

Per poter essere ammesso all'esame finale il candidato dovrà partecipare ad almeno l' 80 % del totale delle ore del corso.

A conclusione dell'esame finale verrà stipulata un a graduatoria per la nomina degli ispettori ambientali .

Il comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile del procedimento di selezione del personale di ispettore ambientale compresa l'organizzazione del relativo corso di formazione.

Articolo 6

Requisiti per la nomina

Coloro che vogliono essere nominati ispettori ambientali devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paese della Comunità Europea;
2. aver raggiunto la maggiore età e non aver superato i 65 anni;
3. essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.
4. godere dei diritti civili e politici.
5. non aver subito condanne anche non definitive per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
6. non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
7. non avere commesso illeciti in materia ambientale;
8. essere residente a Zagarolo;
9. chi ha superato l'idoneità al corso di Ispettore Ambientale in precedenti selezioni

ripresentando la domanda d'iscrizione al corso verrà d'ufficio inserito nella nuova graduatoria fermo restando la validità di tutti i requisiti richiesti.

Articolo 7

Sospensione e revoca dell'incarico

Il decreto di nomina del Sindaco avrà durata di un anno , rinnovabile a seguito di valutazione positiva del servizio prestato da parte del Comandante della Polizia Locale. Il Decreto è revocabile in qualsiasi momento per comportamenti gravi assunti dall'ispettore ambientale .

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto per la sospensione o revoca dell'incarico che avverrà con decreto motivato del Sindaco.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata ed ingiustificata inattività.

La revoca è d'ufficio nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione

